

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ITALIA-NICARAGUA

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

A norma dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata **Italia-Nicaragua**, con sede nel Comune di Rovereto.

Essa opera in prevalenza nel territorio della Provincia di Trento ed intende operare anche nel resto d'Italia con progetto a favore delle popolazioni del mondo impoverito, con particolare riferimento, ma in maniera non esclusiva, alla Repubblica del Nicaragua.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione **Italia-Nicaragua** non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale (quest'ultimo se l'organizzazione fa cooperazione allo sviluppo).

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- attivare iniziative di cooperazione solidale rivolte alle aree impoverite del pianeta con particolare riguardo allo Stato del Nicaragua, mirando principalmente a sostenere azioni di autosviluppo locale;
- promuovere tra la cittadinanza l'educazione alla cooperazione, alla mondialità e alla solidarietà, per facilitare la convivenza e lo sviluppo di una società multietnica e multiculturale, attraverso attività rivolte alla conoscenza diretta fra popoli;
- favorire, con azioni mirate, uno sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico compatibile e sostenibile, sia in ambito locale che globale;
- promuovere la cittadinanza attiva, sostenendo luoghi e comportamenti di partecipazione volti a sviluppare una mentalità solidale, di scambio e di aiuto, incline a stabilire rapporti continuativi di reciproca cooperazione.

Art. 3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione **Italia-Nicaragua** potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgere attività di solidarietà, anche mediante la raccolta di fondi, a favore di enti senza scopo di lucro, residenti in Italia o all'estero, che perseguono le finalità e gli scopi dell'associazione;
- partecipare a bandi per il finanziamento delle iniziative;
- promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza su temi legati alle finalità e scopi dell'associazione;
- promuovere il volontariato nelle sue diverse forme;
- promuovere l'educazione alla solidarietà negli ambienti di vita, di lavoro ed educativi;
- elaborare e realizzare progetti inerenti le finalità statutarie;
- favorire una cultura attenta all'interazione tra chi viaggia e la comunità ospitante, rispettosa delle culture e stili di vita altri, anche incentivando forme di turismo responsabile, a basso impatto socioculturale e

ambientale, nonché promuovendo il volontariato attivo e gli scambi culturali;

- collaborare con enti pubblici e privati ed altre organizzazioni di volontariato;
- raccogliere, predisporre e pubblicare testi, articoli, testimonianze, documenti e materiali audiovisivi sui temi della cultura, delle tradizioni, della storia e del contesto economico-sociale dei paesi del mondo impoverito;
- valorizzare le risorse esistenti a servizio della cooperazione allo sviluppo, presenti sul territorio provinciale, nazionale e comunitario, per una più efficace ed equa soluzione delle problematiche collegate allo squilibrato sviluppo del nostro pianeta;
- collaborare con altre organizzazioni di volontariato presenti sul territorio per sviluppare, anche mediante forme di partenariato, azioni coordinate e sperimentazioni negli ambiti della cooperazione e della solidarietà locale e internazionale;
- ogni altra attività idonea a perseguire le finalità statutarie.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, può fare richiesta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. In particolare, ciascun socio maggiore di

età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione, nonché di prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Prestazioni degli aderenti

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde nei casi di seguito specificati.

- a) Per decesso.
- b) Per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per n. 2 annualità.
- c) Per recesso volontario.

Ogni socio può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

- d) Per esclusione.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento

della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire ai soci, per lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato, almeno otto giorni prima della data della riunione. La stessa deve indicare: l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, sia di prima che di seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E' ammessa una sola delega per associato.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, ovvero a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (questa funzione può essere svolta anche dal Segretario).

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate a lui dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato e deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, la quale provvede alla sostituzione. I consiglieri

cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma. I consiglieri subentrati, sia quelli confermati dall'Assemblea a seguito di cooptazione che quelli eletti dall'Assemblea stessa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari da parte di enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni o forma contrattuale;
- in via residuale, entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o simile.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Approvato in data 29 aprile 2016
dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Italia-Nicaragua.